Legge regionale 19 novembre 2020, n. 17

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla legge regionale febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 1/2005)

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) è così modificato:
   a) è inserita la seguente rubrica: "(Composizione del Consiglio regionale e circoscrizioni elettorali)";
   b) alla lettera c) del comma 2-ter, la parola "Provincia" è sostituita dalle seguenti: "Città metropolitana";
   c) al comma 4:
      1) la parola "provinciali", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "circoscrizionali";
      2) dopo la parola: "108", sono inserite le seguenti: "(Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)";
   d) alla fine del comma 6, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina";
   e) il comma 8 è abrogato.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2005)

1. L'articolo 2 della l.r. 1/2005 è così modificato:
   a) al comma 1, dopo la parola: "43", sono inserite le seguenti: "(Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)";
   b) la parola "provinciali", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "circoscrizionali";
   c) il comma 2 è così modificato:
      1) le parole: "lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza." sono sostituite dalle seguenti: "lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze.";
      2) le parole: "e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa" sono sostituite dalle seguenti: "e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.";
      3) le parole: "provinciale" e "provinciali", ovunque ricorrenti, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "circoscrizionale" e "circoscrizionali";
   d) il comma 4 è così sostituito: "4. Ovunque ricorrenti, nella l. 43/1995, la parola "capolista" deve intendersi come "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale" e le parole "lista provinciale" e "liste provinciali" devono intendersi, rispettivamente, "lista circoscrizionale" e "liste circoscrizionali".

Art. 3
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2005)

1. All'articolo 4 della l.r. 1/2005, la parola "provinciali", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: “circoscrizionali".

Art. 4
(Sostituzione delle tabelle A e B allegate alla l.r. 1/2005)

1 La Tabella A, denominata "MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA" e la Tabella B denominata "MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA", allegate alla l.r. 1/2005, riportanti le caratteristiche della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Calabria, sono sostituite rispettivamente dalla Tabelle A e dalla Tabella B allegate alla presente legge.

Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 57 DEL 10 NOVEMBRE 2020

TABELLA *A*

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
Lista Circoscrizionale 1 .... (Voti di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizionale 10 .... (Voti di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE
Lista Circoscrizionale 2 .... (Voti di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizionale 11 .... (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 3 .... (Voti di preferenza)		Lista Circoscrizionale 12 .... (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 4 .... (Voti di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizionale 13 .... (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 5 .... (Voti di preferenza)		Lista Circoscrizionale 14 .... (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 6 .... (Voti di preferenza)		Lista Circoscrizionale 15 .... (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 7 .... (Voti di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizionale 16 .... (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 8 .... (Voti di preferenza)		Lista Circoscrizionale 17 .... (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 9 .... (Voti di preferenza)		Lista Circoscrizionale 18 .... (Voti di preferenza)	

Segue: TABELLA A

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente e in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello circoscrizionale, con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione dell'eventuale indicazione delle preferenze.

A destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno o i contrassegni di ogni lista circoscrizionale, sono stampati il nome e il cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale collegato.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. - Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste circoscrizionali, collegate con lo stesso candidato a Presidente della Giunta regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste circoscrizionali collegate.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. - I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e le righe destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla quarta parte ed eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. - La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione Calabria, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore e al bollo della sezione.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 57 DEL 10 NOVEMBRE 2020

TABELLA B

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE CALABRIA

.....
(Data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

.....
(Denominazione della Circoscrizione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLO DELLA SEZIONE

.....

Il Consiglio Regionale della Calabria ha finalmente approvato, all'unanimità, la legge sulla doppia preferenza di genere e sulla parità di accesso tra uomini e donne nelle candidature.

Con l'adozione di questo testo normativo, atteso da circa 5 anni e dedicato alla memoria della governatrice Jole Santelli (prima donna alla Presidenza della Calabria), la nostra Regione ha finalmente colmato il ritardo nell'adeguamento alla legislazione nazionale (legge n. 10 del 2016). Le Regioni che a tutt'oggi non hanno previsto il sistema della doppia preferenza sono il Piemonte, la Val d'Aosta ed il Friuli Venezia Giulia. Alla Liguria ed alla Puglia, che sono andate al voto lo scorso settembre, è stato invece il Governo ad imporre l'introduzione della preferenza di genere.

La Legge in questione è la n. 17 del 19 novembre 2020 (pubblicata nel BURC n. 109 del 19 novembre 2020), che ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 1 del 2005 in materia di elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

In particolare, l'art. 1 comma d- della medesima, modifica il comma 6 dell'art. 1 della L. 1/2005, aggiungendo i seguenti periodi: "***Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina***";

Il successivo art. 2 prevede che all'art. 2 comma 2 della L. 1/2005 vengano inserite, in sostituzione della precedente dicitura, le seguenti parole: "… *affiancato da* ***due*** *righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze*"; ed ancora: "*e può esprimere uno o* ***due*** *voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima.* ***Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza",***

Finalmente, dunque, anche la Calabria ha dato piena attuazione alla Costituzione, e segnatamente all'art. 3 (che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese), all'articolo 51 (ispirato ad una democrazia effettivamente paritaria) ed all'art. 117, settimo comma, (che impone alle leggi regionali di rimuovere "*ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso alle cariche elettive*"), così come ha applicato il secondo comma dell'art. 38 dello Statuto della Regione Calabria (secondo il quale "*La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive*") nonché la legge n. 215/2012, che ha introdotto il sistema della doppia preferenza di genere nelle elezioni comunali.

Le nuove norme elettorali non attribuiscono ad alcuna candidatura maggiori opportunità di successo rispetto ad altre, ma garantiscono un'uguaglianza di opportunità, ove si consideri che la condizione di genere cui l'elettore viene assoggettato, nell'ipotesi che decida di avvalersi della facoltà di esprimere una seconda preferenza, è una misura promozionale, ma non coattiva. Si tratta di una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali finora limitato ad una preferenza e quindi tutt'al più idonea ad ampliare la sfera della libertà individuale e ad arricchire il contenuto del diritto di voto.

Appare evidente come non possa essere la legge, da sola, ad incrementare la percentuale di presenze femminili nel Consiglio Regionale, ma indubbiamente è uno strumento prezioso ed essenziale che dovrà essere accompagnato da un mutamento di mentalità e di cultura da parte di tutti i partiti, che dovranno valorizzare, senza esitazione, le enorme potenzialità delle donne, ma soprattutto da una maggior presa di coscienza delle donne, che dovranno esse stesse vincere il pregiudizio di una politica maggiormente adatta agli uomini.